

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

 Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi
Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Infondato risulta altresì il motivo di ricorso, proposto da MEZZOPRETE Paolo in punto di mancata assunzione di una concorrente veste di garanzia, in presenza di qualifica gestoria meramente formale, del tutto annullata dalla assorbente posizione tutoria del genitore, e caratterizzata da compiti meramente esecutivi.

Invero a fronte della prospettazione del ricorrente secondo cui al MEZZOPRETE Paolo fossero in concreto attribuite mansioni meramente esecutive, non è sfuggito al giudice distrettuale di considerare che il ricorrente, in virtù della conoscenza del cantiere e del contenuto delle lavorazioni in essere, aveva maturato piena consapevolezza della situazione di pericolo in cui versavano i lavoratori distaccati della Euronontaggi, e in considerazione del potere gestorio ad esso riconosciuto, egli era in grado di operare in termini preventivi e correttivi della illegittima prassi lavorativa, mediante l'esercizio delle facoltà connesse al suo ruolo. 4.2 Invero contrariamente a quanto sostenuto in ricorso il giudice distrettuale ha escluso che ricorresse una situazione di totale e incolpevole asimmetria tra l'esercizio della direzione e della vigilanza sulle lavorazioni rispetto al concreto atteggiarsi delle mansioni del ricorrente, ma ha al contrario rappresentato, con iter motivazionale privo di lacune, come la mera subalternità di MEZZOPRETE Paolo alla veste tutoria del genitore, titolare di una concorrente posizione di garanzia, non costituisce di per sé ragione di esonero di responsabilità allorquando, come nel caso in specie, ad un ruolo formale di garanzia in capo al ricorrente corrisponde altresì la capacità di percepire la inadeguatezza degli strumenti prevenzionali adottati dall'azienda di cui risulti titolare.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro settemilacinquecento oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 10 luglio 2018.

Note

L'imputato è uno dei due legali rappresentanti della ditta appaltatrice delle opere, nonché azienda distaccataria delle maestranze coinvolte nel sinistro.

Si verte in ambito di infortunio realizzatosi sul luogo di lavoro ove il coinvolgimento integrato di più soggetti, titolari di autonome posizioni tutoriali, non solo era imposto dalla legge (art.3, 26 e 90 ss D.Lgs. 2008/81), ma anche da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio e alla organizzazione del lavoro nel cantiere, nel legittimo affidamento da parte delle maestranze chiamate ad operare, il quale imponeva una opera di cooperazione e di coordinamento della gestione del rischio interferenziale (cfr. S.U. 24.4.2014, Espenhahn, Rv.). Per tale ragione era stato infatti indicato uno specifico garante per la gestione e il coordinamento di tale articolata interferenza di lavorazioni.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.